

Documenti da allegare alla domanda di Brevetto per Modello di Utilità

PREMESSA

Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30)

Art. 82.

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Art. 85

Durata ed effetti della brevettazione

1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

.....

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE PRESSO L'UFFICIO CONCILIAZIONE - BREVETTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA VIA MENTANA 27 ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 9 ALLE ORE 12 DI OGNI GIORNO LAVORATIVO ESCLUSO IL SABATO. PER EVITARE LUNGHE ATTESE SI CONSIGLIA DI FISSARE UN APPUNTAMENTO.

La domanda (Modulo U ed eventuali fogli aggiuntivi) ed il prospetto U vanno dattiloscritti (compilati a macchina o a mezzo computer). La modulistica (Modulo U, foglio aggiuntivo Modulo U e prospetto U) in formato pdf compilabile é disponibile sul sito internet www.pv.camcom.gov.it nella sezione Regolazione del Mercato e tutela del consumatore >> Marchi e Brevetti >> Moduli e Istruzioni nel paragrafo relativo ai modelli di utilità.

Nel paragrafo L. ANNOTAZIONI SPECIALI va specificata la nazionalità del/i richiedente/i sia nel caso di persona fisica che di persona giuridica/ente.

Alla domanda (Mod. U) vanno allegati:

PROSPETTO U – RIASSUNTO e DISEGNO PRINCIPALE (se presente) (1 esemplare)

Il riassunto del modello in forma sintetica (massimo 150 parole) e chiara deve qualificare il trovato nei tratti salienti: il settore tecnologico, il problema tecnico, i caratteri essenziali della soluzione e l'uso finale.

DESCRIZIONE (dattiloscritta) DEL MODELLO DI UTILITA' (1 esemplare)

La descrizione deve esporre il modello di utilità in una maniera sufficientemente chiara e completa, in modo tale da poter essere attuata da ogni persona esperta del ramo.

La descrizione deve riportare il titolo dell'invenzione, il titolare e l'indirizzo dello stesso.

La descrizione in particolare deve:

- a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;
- b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
- c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
- d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;
- e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
- f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

RIVENDICAZIONI (1 esemplare)

Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche del modello di utilità per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:

- a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
- b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
- c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni; qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate degli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

DISEGNI (1 esemplare - se citati nella descrizione)
--

I disegni, che possano essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione. I disegni non debbono contenere alcuna altra dicitura, tranne le indicazioni strettamente necessarie alla comprensione degli stessi.

Gli esemplari della descrizione, del riassunto e delle rivendicazioni devono essere firmati in calce dal/i richiedente/i ovvero dal mandatario. I singoli fogli vanno siglati dal/i medesimo/i firmatario/i in alto a destra. I disegni devono essere firmati in calce dal/i richiedente/i ovvero dal mandatario.

La descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca di formato A4 (29,7 X 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore, inferiore, sinistro e

destro debbono essere di almeno 2,5 cm. Il testo deve essere scritto con interlinea 1 ½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un'altezza minima di 0,21 cm.

Si riporta di seguito a titolo di esempio uno schema da seguire per la stesura di descrizione e rivendicazioni:

DESCRIZIONE DI MODELLO INDUSTRIALE DI UTILITA'

AVENTE PER TITOLO:

A nome di: (riportare i dati del/i richiedente/i)

Breve descrizione dello stato della tecnica nel momento in cui la descrizione viene compilata, fare poi seguire la descrizione vera e propria del trovato mettendo in evidenza le finalità che si intendono raggiungere.

Firma del/i Richiedente/i o del Mandatario

RIVENDICAZIONI (iniziando una nuova pagina)

- 1)
- 2)
- 3)

ecc. (indicare brevemente ma con chiarezza le parti essenziali e nuove del trovato. Ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tale parti.

Firma del/i Richiedente/i o del Mandatario

(si ricorda che ogni singola pagina va inoltre siglata dal/i richiedente/i ovvero dal mandatario)

attestazione di versamento sul conto corrente postale n. **668004** intestato a: "**AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA**" di **€ 120,00** (indicare quale causale del versamento: "domanda di brevetto per modello di utilità").

attestazione di versamento sul bollettino di conto corrente n. **10618270** intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia di **€ 43,00** comprensivi di diritti per presentazione e rilascio copia autentica del verbale di deposito (causale del versamento: indicare alla voce altro: "diritti deposito brevetto per modello d'utilità").

Se l'interessato non desidera copia autentica del verbale il versamento da effettuarsi è di **€ 40,00**.

una marca da bollo da **€ 16,00** qualora l'interessato richieda copia autentica del verbale di deposito.

Il depositante è tenuto ad esibire all'addetto alla ricezione un documento d'identità in corso di validità. Fotocopia di tale documento sarà conservata agli atti dell'Ufficio

RIEPILOGO DIRITTI

Diritti di deposito		
1)	per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato elettronico	50,00
2)	per la descrizione, riassunto e tavole di disegno in formato cartaceo	120,00
Per mantenere in vita il modello di utilità oltre il quinto anno		
	secondo quinquennio	500,00
Licenza obbligatoria		
	per la domanda	250,00
	per la concessione	1.000,00
Trascrizioni di atti relativi ai brevetti di modello di utilità, per ogni brevetto		50,00

DIRITTI DI MORA	
Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)	100,00

227. Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale.

1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento (.....)

2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

.....